



COMUNE DI URBINO  
Settore Affari Generali e Politiche Sociali

## AVVISO

### ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

Visti

- l'art. 65 comma 4 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 13 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 recante "Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo";
- l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: "Regolamento sulle disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare";
- la rivalutazione, per l'anno 2018, della misura e dei requisiti economici per l'assegno per il nucleo familiare numeroso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.36 del 13.02.2018

#### RENDE NOTO CHE

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori deve essere presentata, **per l'anno 2018** a pena di decadenza, **entro il 31 gennaio 2019**
- sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della L. 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 agosto 2013 n. 97, hanno diritto all'assegno i **cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i titolari dello status di rifugiati politici;**
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura di **€ 142,85 mensili**, se spettante per intero, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della Legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno in cui viene a mancare, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- la domanda e la dichiarazione unica, quest'ultima se non già in possesso dell'Ufficio, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso l'Ufficio Servizi Sociali (tel. 0722/309224 – 217 - 216) oppure scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.urbino.ps.it](http://www.comune.urbino.ps.it) e consegnate all'Ufficio Servizi Sociali nelle giornate di **lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 13 e del giovedì dalle ore 15 alle ore 17**
- **il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente**, per le domande relative **all'anno 2018** è determinato in **€ 8.650,11**;
- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D. Lgs.31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Dalla Residenza Municipale  
Urbino, li 07.03.2018

Il Responsabile del Settore  
Affari generali e politiche sociali  
Dott. Umberto Colonnelli